

**Circolare  
del Consiglio federale ai Governi cantonali  
concernente le elezioni per il rinnovo integrale  
del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015**

del 22 ottobre 2014

---

Onorevole presidente e onorevoli consiglieri di Stato,

la 49<sup>a</sup> legislatura del Consiglio nazionale terminerà lunedì 30 novembre 2015 con la seduta costitutiva della nuova Camera (art. 57 della legge federale sui diritti politici, LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario (50<sup>a</sup> legislatura) avranno luogo il 18 ottobre 2015 (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2019. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per l'esecuzione delle elezioni nel vostro Cantone in conformità con le istruzioni del Consiglio federale riportate nella presente circolare.

Gradite, onorevole presidente e onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## Indice

- 1 Basi legali**
- 2 Ripartizione dei seggi**
- 3 Rappresentanza di donne e uomini**
- 4 Disposizioni procedurali generali**
  - 4.1 Uffici elettorali comunali – Notifica di deroghe
  - 4.2 Indicazione esatta della professione per riconoscere le incompatibilità
    - 4.2.1 In generale
    - 4.2.2 Impiegati della Confederazione
    - 4.2.3 Decisione per una carica al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale
    - 4.2.4 Obbligo di decidere prima dell'entrata in carica in Consiglio nazionale
  - 4.3 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale
    - 4.3.1 Termini
    - 4.3.2 Concertazione delle scadenze con la Posta
    - 4.3.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione
    - 4.3.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale
  - 4.4 Consegna del materiale di voto agli Svizzeri all'estero e agli impiegati della Confederazione in servizio all'estero
    - 4.4.1 Situazione particolare. Catalogo elettorale
    - 4.4.2 Invio entro il 1° ottobre 2015
    - 4.4.3 Consegna al servizio di corriere del DFAE entro fine settembre 2015
  - 4.5 Modalità di voto
  - 4.6 Il canale di voto elettronico
  - 4.7 Motivi di invalidità e di nullità
  - 4.8 Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili
  - 4.9 Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica
- 5 Cantoni con il sistema maggioritario**
  - 5.1 Cantoni interessati
  - 5.2 Presupposto per elezioni tacite
  - 5.3 Maggioranza relativa
  - 5.4 Procedura in caso di parità di voti
  - 5.5 Schede bianche e schede nulle
  - 5.6 Processo verbale dell'elezione
- 6 Cantoni con il sistema proporzionale**
  - 6.1 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone e istruzione degli uffici elettorali dei Comuni
  - 6.2 Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica
  - 6.3 Moduli per lo spoglio
  - 6.4 Esortazione a presentare proposte di candidatura
    - 6.4.1 Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento

- 6.4.2 Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta del/la candidato/a
- 6.4.3 Candidatura soltanto su una proposta e un unico Cantone
- 6.4.4 Numeri minimi di firmatari e denominazione della proposta
- 6.4.5 Registrazione dei partiti presso la Cancelleria federale
- 6.4.6 Indicazioni minime per la proposta di candidatura
- 6.4.7 Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità
- 6.4.8 Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata
- 6.5 Controlli e scadenze particolari
  - 6.5.1 Controlli delle candidature
  - 6.5.2 Offerta di prestazioni più estese
- 6.6 Notifica alla Cancelleria federale
  - 6.6.1 Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale
  - 6.6.2 Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale
- 6.7 Struttura delle schede
  - 6.7.1 Un numero per ogni lista
  - 6.7.2 Un numero per ogni candidato/a
  - 6.7.3 Congiunzioni di liste
- 6.8 Composizione delle candidature e delle liste
- 6.9 Preparazione dei moduli
- 7 Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale**
  - 7.1 Introduzione
  - 7.2 Schede nulle
  - 7.3 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali
    - 7.3.1 Processo verbale dell'ufficio elettorale cantonale
    - 7.3.2 Calcolo del quoziente
    - 7.3.3 Elenco delle persone elette e di quelle non elette
  - 7.4 Diagramma
- 8 Informazione e procedura di ricorso**
  - 8.1 Determinazione e notifica immediata dei risultati
  - 8.2 Invio immediato alla Cancelleria federale del risultato e di una copia del processo verbale
  - 8.3 Invio dei risultati a scopi statistici all'UST
  - 8.4 Conservazione delle schede e dei moduli
  - 8.5 Procedura di ricorso
    - 8.5.1 Basi legali, termini
    - 8.5.2 Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 27 ottobre 2015
    - 8.5.3 Eventuale numero speciale del Foglio ufficiale
    - 8.5.4 Indicazione dei rimedi giuridici
    - 8.5.5 Processo verbale firmato trasmesso al Consiglio federale
    - 8.5.6 Copia del ricorso alla Cancelleria federale
    - 8.5.7 Notifica immediata della decisione del Governo cantonale

8.5.8 Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale

8.5.9 Principi di trattamento

8.6 Informazione alle persone elette

## **9 Processi verbali**

9.1 Ordinazione dei moduli

9.2 Termine per l'ordinazione

## **10 Scadenario**

### **Allegati:**

1 Lista di controllo cronologica

2 «Elenco dei Comuni politici senza ufficio elettorale proprio».

Foglio di annuncio da inviare alla Cancelleria federale

3 «Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali». Foglio di annuncio da inviare alla Cancelleria federale

4 Proposte di candidatura. Comunicazione alla Cancelleria federale (modello A)

5 Numero di voti ottenuti dai/dalle candidati/e. Comunicazione alla Cancelleria federale (modello B)

6 Presentazione delle proposte di candidatura presso il Cantone

7 Presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste presso il Cantone

## **Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015**

### **Istruzioni del Consiglio federale**

Ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>1</sup> sui diritti politici (ODP), prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complete sull'esecuzione delle elezioni, in particolare sull'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale.

#### **1 Basi legali**

- Le basi legali per l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale sono la legge federale del 17 dicembre 1976<sup>2</sup> sui diritti politici (LDP) e l'ODP.
- Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975<sup>3</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE) e della relativa ordinanza del 16 ottobre 1991<sup>4</sup> (ODPSE) nonché le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 e del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernenti i diritti politici degli Svizzeri all'estero<sup>5</sup>; trova inoltre applicazione la circolare del Consiglio federale del 20 agosto 2008<sup>6</sup> ai Governi cantonali, indirizzata ai Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero.
- I Cantoni che, per le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015, intendono impiegare il canale di voto elettronico devono attenersi all'ordinanza della CaF del 13 dicembre 2013<sup>7</sup> concernente il voto elettronico (OVE) e al relativo allegato<sup>8</sup>.
- Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni, è applicabile l'ordinanza del 28 agosto 2013<sup>9</sup> sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
- Per i partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002<sup>10</sup> sul registro dei partiti (OPart).
- Ai ricorsi si applica oltre alla LDP anche la legge del 17 giugno 2005<sup>11</sup> sul Tribunale federale (LTF).

1 RS 161.11

2 RS 161.1

3 RS 161.5

4 RS 161.51

5 FF 1991 IV 460, 2002 4136

6 FF 2008 6595

7 RS 161.116

8 [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Vote électronique > Condizioni per le prove di voto elettronico

9 RS 161.13

10 RS 161.15

11 RS 173.110

- In qualità di Stato partecipante all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 1990<sup>12</sup> e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999<sup>13</sup>. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l’OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni. L’Ufficio dell’OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) ha già effettuato missioni di valutazione per le elezioni del 2007 e del 2011. Se effettuerà nuovamente una missione nell’ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale 2015, il Consiglio federale invita i Cantoni a concedere libero accesso agli osservatori elettorali internazionali.

## 2 Ripartizione dei seggi

L’articolo 149 della Costituzione federale<sup>14</sup> (Cost.) dispone che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha il diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all’ordinanza sulla ripartizione dei seggi, per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

*Tabella 1*

### Ripartizione dei seggi per Cantone

1. Zurigo	35	14. Sciaffusa	2
2. Berna	25	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	10	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	16
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	18
10. Friburgo	7	23. Vallese	8
11. Soletta	6	24. Neuchâtel	4
12. Basilea Città	5	25. Ginevra	11
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

<sup>12</sup> [www.osce.org](http://www.osce.org) > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it)

<sup>13</sup> [www.osce.org](http://www.osce.org) > Resources > Istanbul Document 1999 (it)

<sup>14</sup> RS 101

### **3 Rappresentanza di donne e uomini**


Dall'adozione, il 14 giugno 1981, dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale del 1874 (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.), la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Il Consiglio federale si permette pertanto di attirare l'attenzione dei Cantoni sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. Per la prima volta dall'introduzione del diritto elettorale e del diritto di voto della donna nel 1971, la quota femminile rappresentata nel Consiglio nazionale nel 2011 non è aumentata, ma al contrario è persino diminuita di mezzo punto percentuale. La quota femminile nel Consiglio nazionale ammontava soltanto al 29 per cento (eletti: 58 donne e 142 uomini). Benché sia leggermente aumentata durante la legislatura in corso (stato al 25 novembre 2013: 31%)<sup>15</sup>, rimane ancora ben lungi da una rappresentanza equilibrata. È quindi necessario sfruttare queste elezioni per cercare di recuperare lo scarto e bilanciare la preponderante presenza maschile. Nelle sue missioni di osservazione elettorale, nel 2007 e nel 2011, anche l'OSCE/ODIHR ha rilevato la debole rappresentanza delle donne e il numero esiguo di candidature femminili. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a richiamare l'attenzione del corpo elettorale su un eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e a rinviare i gruppi candidati alle misure figuranti nel «Prontuario per gruppi candidati»<sup>16</sup> della Cancelleria federale (CaF) per promuovere la rappresentanza femminile.

<sup>15</sup> [www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch) > Documentazione > Fatti e cifre > Parlamento > Donne in Parlamento

<sup>16</sup> [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale > Elezione del Consiglio nazionale 2015 > Prontuario per gruppi candidati

Grafico 1

**Quota femminile nelle elezioni del Consiglio nazionale 2011 per Cantone**



**4 Disposizioni procedurali generali**

**4.1 Uffici elettorali comunali – Notifica di deroghe**

I risultati dell’elezione del Consiglio nazionale sono determinati giusta l’articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni, tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce *un* ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

- i Comuni che figurano nell’elenco ufficiale dei Comuni *non* istituiscono un proprio ufficio elettorale (a causa dell’esiguo numero di abitanti) per la compilazione dei moduli ufficiali 1–4 di cui all’allegato 2 ODP. Lo spoglio delle schede di questi Comuni avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande;



- un Comune istituisce *diversi* uffici elettorali oppure circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1–4 sono allora compilati in ogni ufficio o circondario ufficiale.

Essere al corrente delle suddette eccezioni è importante per i lavori di spoglio. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a trasmettere alla CaF le corrispondenti informazioni sugli allegati 2 e 3 entro il 15 giugno 2015.

## **4.2 Indicazione esatta della professione per riconoscere le incompatibilità**

### **4.2.1 In generale**

I motivi di incompatibilità sono disciplinati dagli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002<sup>17</sup> sul Parlamento (LParl) in combinato disposto con l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>18</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e con gli articoli 6–8 e l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>19</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Ne consegue che non possono far parte del Consiglio nazionale:

- le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl),
- i giudici dei tribunali della Confederazione non eletti dall'Assemblea federale (art. 14 lett. b LParl),
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni parlamentari con competenze decisionali, salvo se leggi speciali dispongono altrimenti (art. 14 lett. c LParl),
- i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl),
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl),
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl).

<sup>17</sup> RS 171.10

<sup>18</sup> RS 172.010

<sup>19</sup> RS 172.010.1

Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl, gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate<sup>20</sup>. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre alla propria Camera una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è in seguito presa dalla Camera competente.

Secondo l'articolo 15 LParl, spetta all'interessato dichiarare se opta per il mandato in Consiglio nazionale oppure per l'altra carica o funzione.

#### **4.2.2 Impiegati della Confederazione**

Occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione precisa della professione* nel caso di persone elette che *lavorano al servizio della Confederazione*. È indispensabile precisare la professione nel processo verbale dell'elezione affinché a queste persone possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare nel caso di incompatibilità<sup>21</sup>.

#### **4.2.3 Decisione per una carica al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale**

Gli impiegati della Confederazione di cui all'articolo 14 lettere b–f LParl (n. 4.2.1) devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, se optano per il mandato in Consiglio nazionale o per la funzione di impiegato; in caso contrario, sono tenuti ad abbandonare la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

#### **4.2.4 Obbligo di decidere prima dell'entrata in carica in Consiglio nazionale**

In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la Cancelliera della Confederazione non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 e art. 168 cpv. 1 Cost., nonché art. 14 lett. a LParl). I motivi di incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl).

<sup>20</sup> FF **2006** 3719. La versione attuale è stata pubblicata nel Foglio federale del 23 aprile 2014 (FF **2014** 2819).

<sup>21</sup> Art. 144 Cost.; art. 14a del precedente ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 nella versione dell'8 ott. 1999 (RU **2000** 411 cifra II) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 nov. 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (RS **172.220.116**).

### **4.3 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale**

#### **4.3.1 Termini**

Al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione, ossia entro l'8 ottobre 2015, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore/trice una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane) e solleva pertanto domande e dubbi nella pratica. Il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio tempestivo del materiale di voto fissando per tempo il termine di presentazione delle candidature e prendendo adeguate misure organizzative.

#### **4.3.2 Concertazione delle scadenze con la Posta**

I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per i Comuni molto popolosi. La CaF ricorda alla Posta i suoi obblighi legali.

#### **4.3.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione**

Qualora vengano delegati o esternalizzati taluni compiti quali segnatamente la stampa, l'imballaggio o l'invio della documentazione elettorale oppure taluni processi nel settore della votazione elettronica, i Cantoni devono garantire che essi stessi e i Comuni si assumono la propria responsabilità. Devono procedere a controlli efficaci per assicurare l'esecuzione corretta delle elezioni e il rispetto delle prescrizioni della presente circolare.

#### **4.3.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale**

Occorre consegnare alla CaF tre giochi completi di tutte le schede elettorali.

### **4.4 Consegna del materiale di voto agli Svizzeri all'estero e agli impiegati della Confederazione in servizio all'estero**

#### **4.4.1 Situazione particolare. Catalogo elettorale**

Il Consiglio federale invita i Cantoni a tenere conto della particolare situazione degli Svizzeri all'estero, soprattutto per quanto concerne la consegna del materiale di voto e il catalogo elettorale.

Per quanto concerne il catalogo elettorale il Consiglio federale invita i Cantoni a non essere troppo rigorosi nell'aggiornare e nel cancellare i nomi degli Svizzeri all'estero che non hanno rinnovato l'iscrizione. La nuova legge sugli Svizzeri

all'estero<sup>22</sup>, la cui introduzione è imminente, prevede di rinunciare all'obbligo di rinnovo dell'iscrizione. In vista di questa modifica legislativa, il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a dar prova di indulgenza riguardo all'obbligo di rinnovo dell'iscrizione per gli Svizzeri all'estero.

#### **4.4.2 Invio entro il 1° ottobre 2015**

In occasione dell'elezione del Consiglio nazionale del 2011 sono giunti molti reclami da parte degli Svizzeri all'estero che lamentavano di aver ricevuto la documentazione di voto troppo tardi.

Se gli Svizzeri all'estero ricevono la documentazione di voto solo dieci giorni prima dell'elezione, molti di loro non hanno abbastanza tempo per potervi partecipare per scritto. Per questo motivo il Consiglio federale chiede ai Cantoni di fare in modo che la stampa e l'invio di tutte le schede siano conclusi al più tardi una settimana prima dell'8 ottobre 2015. Lo stesso vale per i Cantoni che, in occasione delle elezioni di rinnovo integrale del 18 ottobre 2015, impiegheranno il canale di voto elettronico.

Il Consiglio federale raccomanda altresì di mettere a disposizione del Comune il materiale di voto per gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e si sono iscritti presso il Comune di voto già a partire dall'ultima settimana di settembre, affinché possano ritirare i loro documenti.

#### **4.4.3 Consegna al servizio di corriere del DFAE entro fine settembre 2015**

Gli impiegati della Confederazione in servizio all'estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE per ricevere e inviare il materiale di voto. Per permettere anche a queste persone di esercitare il diritto di voto, i Comuni interessati dovranno consegnare le schede al servizio di corriere del DFAE possibilmente entro fine settembre 2015.

#### **4.5 Modalità di voto**

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle *modalità di voto* (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

#### **4.6 Il canale di voto elettronico**

I Cantoni che, in occasione delle elezioni di rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015, intendono impiegare il canale di voto elettronico devono averlo comunicato alla CaF entro il 30 giugno 2014. Secondo l'articolo 27a ODP, l'impiego del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale è

<sup>22</sup> Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati sull'iniziativa parlamentare «Per una legge sugli Svizzeri all'estero» (11.446). FF 2014 1723.

soggetto ad autorizzazione da parte del Consiglio federale, per la quale occorre presentare un'apposita domanda secondo l'articolo 27c ODP. La CaF concede il nulla osta per l'impiego del voto elettronico per le elezioni del 18 ottobre 2015 in base all'articolo 27e ODP e alle disposizioni dell'OVE.

Dei 26 Cantoni, 14 Cantoni hanno comunicato la loro intenzione di impiegare il canale di voto elettronico. Il Consiglio federale ne incoraggia l'utilizzo nell'ottica di un'introduzione su vasta scala di questo strumento.

Il canale di voto elettronico sottostà a controlli severi. I sistemi impiegati devono essere accettati dalla CaF. A tal fine, i Cantoni con un proprio sistema di voto elettronico forniscono alla CaF tutti i documenti necessari. Inoltre, tutti i Cantoni partecipanti (con o senza un sistema proprio) sono tenuti a effettuare una votazione di prova («test end-to-end») utilizzando i dati delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 2011. Il test (compreso il rapporto finale della CaF) deve aver luogo prima del 30 aprile 2015. A tal fine, occorre concedere alla CaF l'accesso a tutti i documenti rilevanti per il voto elettronico per tutta la durata dell'accompagnamento e fino al rapporto finale.

#### **4.7 Motivi di invalidità e di nullità**

Le disposizioni sui *motivi di invalidità e di nullità* secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche alle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Solo nei Cantoni in cui il voto deve avvenire obbligatoriamente nella busta sono ammesse schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito. Se necessario, determinati Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato. Le schede non ufficiali sono nulle.

Sono inoltre nulle le schede che sono compilate o modificate non a mano e contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

Il Cantone che svolge test per l'impiego del canale di voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 e 49 LDP).

#### **4.8 Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili**

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per controllare la legittimazione al voto, per garantirne la segretezza e per impedire abusi. Il Consiglio federale invita i Cantoni a prendere le misure di sicurezza opportune per il voto per corrispondenza, per la consegna presso un servizio o nella casella postale del Comune, per la consegna alle urne e per la consegna tramite il canale di voto elettronico.

I Cantoni e i Comuni devono provvedere affinché *nessun/a* elettore/trice deponga più di *un'unica* scheda nell'urna.

Devono inoltre fare in modo che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano, se del caso, di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste dei candidati possano esservi collocate in maniera ben visibile.

In previsione delle prossime elezioni del Consiglio nazionale, occorre provvedere affinché gli articoli 5–8 LDP siano rispettati e assicurarsi che le cassette delle lettere designate dai Comuni per la consegna del voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a cadenza regolare in modo da evitare furti di materiale elettorale. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda persona designata nominalmente.

Ai Cantoni che impiegano il canale di voto elettronico si applicano i provvedimenti speciali riportati al numero 4.6.

Per evitare il prodursi di *pratiche punibili*, il Consiglio federale ricorda l'articolo 282<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero<sup>23</sup>:

*Art. 282<sup>bis</sup>*

*Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.*

#### **4.9 Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica**

Per adempiere ai loro mandati legali, la CaF e l'Ufficio federale di statistica (UST) necessitano di informazioni, dati e documenti sulle elezioni federali. L'UST pubblica i risultati provvisori il giorno stesso dell'elezione e deve disporre dei dati definitivi per le analisi statistiche a lungo termine. La CaF deve invece redigere nell'arco di pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. Per facilitare la trasmissione ufficiale delle informazioni, l'obbligo di notifica alla Confederazione viene centralizzato, per quanto possibile e opportuno. A tal fine, per le elezioni federali 2015 la CaF e l'UST hanno istituito un organo di comunicazione comune (*wahlen2015@bk.admin.ch*), che sarà utilizzato per la trasmissione dei dati relativi sia al Consiglio nazionale che al Consiglio degli Stati. Nelle disposizioni tecniche dell'UST e della CaF sono elencate le modalità dettagliate sulla trasmissione dei dati.

<sup>23</sup> RS 311.0

## **5 Cantoni con il sistema maggioritario**

### **5.1 Cantoni interessati**

Nei Cantoni che eleggono un/a solo/a deputato/a in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.

### **5.2 Presupposto per elezioni tacite**

Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere a un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

### **5.3 Maggioranza relativa**

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

### **5.4 Procedura in caso di parità di voti**

In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1 terzo periodo LDP).

### **5.5 Schede bianche e schede nulle**

Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e nulle. Oltre ai motivi presentati al numero 4.7, in caso di elezioni con il sistema maggioritario sono nulle anche le schede che contengono nomi di diverse persone (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP).

### **5.6 Processo verbale dell'elezione**

I risultati delle persone elette e di quelle non elette che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità giusta il modello B (allegato 5; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

Le persone che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono state elette non devono essere iscritte nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale è indicato sotto la rubrica «altri».

## **6 Cantoni con il sistema proporzionale**

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i compiti riportati qui di seguito.

### **6.1 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone e istruzione degli uffici elettorali dei Comuni**

I Governi cantonali designano il servizio (*ufficio elettorale del Cantone*) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

I Governi cantonali disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi i *moduli per lo spoglio*, giusta l'allegato 2 ODP. I Cantoni possono ordinare i moduli presso la CaF (*wahlen2015@bk.admin.ch*) a prezzo di costo (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP). I moduli sono distribuiti direttamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

### **6.2 Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica**

Entro il 1° marzo 2015 i Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale la data del lunedì che, secondo la loro legislazione, è stato stabilito come *termine* per la presentazione delle candidature e comunicano se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Il Consiglio federale rammenta ai Cantoni che, per motivi tecnici, il termine di presentazione delle candidature non può cadere gli ultimi due lunedì di settembre (21 e 28 sett. 2015) e può essere fissato al terz'ultimo lunedì di settembre (14 sett. 2015) soltanto qualora il diritto cantonale limiti a 7 giorni il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

### **6.3 Moduli per lo spoglio**

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP<sup>24</sup>, il Governo cantonale presenta *entro il 1° gennaio 2015* una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati che il Consiglio federale ha autorizzato dopo il 1983 per l'elezione del Consiglio nazionale.

<sup>24</sup> RU 1978 721–741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426–2428, 2002 1757



## **6.4 Esortazione a presentare proposte di candidatura**

I Governi cantonali invitano per tempo gli/le elettori/trici a *presentare le proposte di candidatura*, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

### **6.4.1 Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento**

Le proposte di candidatura devono *giungere* ai Governi cantonali, durante l'orario di ufficio, al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2015 e il 15 settembre 2015 stabilito dal diritto cantonale. La data del timbro postale del giorno di invio *non è quindi sufficiente* per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

### **6.4.2 Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta del/la candidato/a**

Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida, ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del/la candidato/a (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

### **6.4.3 Candidatura soltanto su una proposta e un unico Cantone**

Nessun/a candidato/a può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su più proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); se una persona figura su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura. Affinché possa stralciare le persone che si sono candidate in più Cantoni, la CaF deve poter contar sul fatto che ogni Cantone le inoltri subito le proposte di candidatura pervenutegli.

### **6.4.4 Numeri minimi di firmatari e denominazione della proposta**

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori/trici con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una *denominazione* che la distingue dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP). Un/a elettore/trice non può firmare più di una proposta. Qualora lo facesse comunque, il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun/a elettore/trice può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni

con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 2

**Numeri minimi di firmatari per proposta**

1.	Zurigo	400	11.	San Gallo	200
2.	Berna	400	12.	Grigioni	100
3.	Lucerna	100	13.	Argovia	200
4.	Svitto	100	14.	Turgovia	100
5.	Zugo	100	15.	Ticino	100
6.	Friburgo	100	16.	Vaud	200
7.	Soletta	100	17.	Vallese	100
8.	Basilea Città	100	18.	Neuchâtel	100
9.	Basilea Campagna	100	19.	Ginevra	200
10.	Sciaffusa	100	20.	Giura	100

**6.4.5 Registrazione dei partiti presso la Cancelleria federale**

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme di cui al numero 6.4.4 se adempiono i tre requisiti seguenti:

- si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2014 presso la CaF<sup>25</sup>;
- presentano nel Cantone *un'unica* proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP), e
- nella legislatura uscente, rappresentano il Cantone nel Consiglio nazionale oppure hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel Cantone medesimo nelle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

I partiti che soddisfano queste tre condizioni devono presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se, entro il 1° maggio 2015, notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si saranno sincerati che il loro

<sup>25</sup> Art. 76a LDP, cfr. l'elenco sotto [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Temi > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti

partito a livello federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome che figura nel registro dei partiti della CaF.

#### **6.4.6 Indicazioni minime per la proposta di candidatura**

La proposta di candidatura deve designare i firmatari con le seguenti indicazioni:

- nome e cognome,
- anno di nascita (se possibile la data di nascita esatta),
- professione,
- indirizzo del domicilio politico.

I/Le candidati/e devono dare le seguenti indicazioni:

- nome e cognome,
- sesso,
- data di nascita precisa,
- luogo di origine,
- professione,
- indirizzo del domicilio politico.

Le basi legali pertinenti sono gli articoli 22 capoverso 2 e 24 capoverso 1 LDP. Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a ODP (RU 2002 3207 = allegato 6 alla presente circolare; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

#### **6.4.7 Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità**

I firmatari delle proposte devono designare *un rappresentante e un suo sostituto* per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano, è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP).

Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia prevedere che questo termine sia abbreviato a una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

#### **6.4.8 Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata**

In caso di liste congiunte si applica quanto segue:

- a due o più proposte di candidatura può essere allegata la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte sono congiunte (congiunzione di liste, liste congiunte);
- tali congiunzioni di liste possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dopo il termine di presentazione delle candidature);
- le sotto-congiunzioni di liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1<sup>bis</sup> LDP);
- tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 6.4.4);
- un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, una lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP);
- le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1 secondo periodo LDP);
- le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP);
- devono contenere almeno le indicazioni secondo il modello di modulo dell'allegato 3b ODP (RU 1994 2428 = allegato 7 alla presente circolare; art. 8e cpv. 1 ODP);
- se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata alla quale sono attribuiti i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa (art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup> secondo periodo ODP), nella misura in cui non possono essere attribuiti in ragione di criteri regionali. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, che venga presa una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa;
- non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato);
- l'adeguamento posticipato della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 1 ODP ammette soltanto le modifiche disposte dal Cantone.

## **6.5 Controlli e scadenze particolari**

### **6.5.1 Controlli delle candidature**

Per evitare doppie candidature (conformemente al n. 6.4.3), oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, occorre verificare e comparare minuziosamente a mano tutte le candidature in ciascun Cantone. Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.

### **6.5.2 Offerta di prestazioni più estese**

Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede. Le attestazioni del diritto di voto devono essere state *raccolte* entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e notificato in modo vincolante alle autorità federali.

## **6.6 Notifica alla Cancelleria federale**

### **6.6.1 Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale**

I Cantoni devono *comunicare senza indugio alla Cancelleria federale per e-mail (wahlen2015@bk.admin.ch) le proposte di candidatura* (art. 21 cpv. 3 LDP). La CaF deve stralciare dalla seconda e dalle successive liste il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni (art. 27 LDP). Siccome il termine per la presentazione delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, al più presto il 3 agosto 2015 e al più tardi il 14 settembre 2015, è indispensabile che le proposte pervengano *immediatamente* alla Cancelleria federale. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 4) e indicare i dati personali di ciascun/a candidato/a (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero di candidato, composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima.

*Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale per e-mail (wahlen2015@bk.admin.ch).*

### **6.6.2 Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale**

Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine per l'appuramento, specificando che *la lista è appurata* (art. 8d cpv. 4 ODP).

## **6.7 Struttura delle schede**

Nell'*allestire le schede* per l'elezione, occorre attenersi ai principi riportati qui di seguito.

### **6.7.1 Un numero per ogni lista**

Ogni lista dev'essere provvista di un *numero* (art. 30 cpv. 2 LDP).

### **6.7.2 Un numero per ogni candidato/a**

Ciascun/a candidato/a deve ricevere un *numero* composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, il numero di candidato deve essere costituito da quattro cifre (ad es. la 3<sup>a</sup> candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre è raccomandato di assegnare due volte il *medesimo* numero ai/alle candidati/e il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti.

### **6.7.3 Congiunzioni di liste**

Le *coniunzioni e le eventuali sotto-coniunzioni* di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP).

Questa indicazione deve figurare in forma ben comprensibile e leggibile. Per far sì che gli/le elettori/trici notino le coniunzioni e sotto-coniunzioni di liste, sarebbe opportuno inserirle sulla scheda in alto anziché in basso. Inoltre, sarebbe più semplice per gli/le elettori/trici se, oltre al numero, fosse indicato anche il nome della lista con il quale è stata depositata la coniunzione di liste. Infine, occorre prestare attenzione alla dimensione e allo stile dei caratteri.

Nel quadro delle elezioni del Consiglio nazionale 2007, la missione di valutazione delle elezioni dell'OSCE/ODIHR aveva già rilevato la divergenza esistente tra le pratiche cantonali quanto all'indicazione delle coniunzioni e sotto-coniunzioni di liste sulle schede prestampate. Raccomanda quindi di fornire un'informazione chiara e mirata agli/alle elettori/trici per renderli/e consapevoli di queste coniunzioni e quindi delle ripercussioni da esse derivanti<sup>26</sup>.

## **6.8 Composizione delle candidature e delle liste**

Gli/Le elettori/trici devono ricevere un elenco dei dati di tutti/e i/le candidati/e e della denominazione delle liste e delle coniunzioni e sotto-coniunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1<sup>bis</sup> e art. 5 cpv. 1 secondo periodo LDP).

<sup>26</sup> [www.osce.org](http://www.osce.org) > Institutions and structures > Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007

## **6.9 Preparazione dei moduli**

Se si forniscono agli uffici elettorali i moduli 2 e 4 *prestampati* recanti la denominazione delle liste e i nomi dei/delle candidati/e, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'*ultima* lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere barrato. I/Le candidati/e cumulati/e dal loro partito devono essere iscritti/e *una sola volta* sul modulo 2 e riportati/e nello stesso ordine in cui figurano nelle schede prestampate. I/Le candidati/e ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 6.7.2).

## **7 Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale**

### **7.1 Introduzione**

I responsabili cantonali per le elezioni ricevono le spiegazioni sull'accertamento dei risultati elettorali nel sistema proporzionale corredate dalle disposizioni tecniche.

Per la determinazione dei risultati elettorali la CaF ha compilato un diagramma, che il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di ordinare (cfr. n. 7.4). Questo diagramma aiuta l'ufficio elettorale ad applicare correttamente le procedure illustrate nelle disposizioni tecniche per la determinazione dei risultati elettorali.

### **7.2 Schede nulle**

Oltre che per i motivi esposti al numero 4.7, le schede nel sistema proporzionale sono nulle se non contengono alcun nome di un/a valido/a candidato/a del circondario.

## **7.3 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali**

### **7.3.1 Processo verbale dell'ufficio elettorale cantonale**

L'ufficio elettorale cantonale allestisce un *processo verbale* in duplice copia che, per contenuto e disposizione, deve corrispondere al *modulo 5*.

### **7.3.2 Calcolo del quoziente**

Il calcolo del quoziente è disciplinato nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 LDP:

«Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi».

Se il risultato della divisione è un numero intero, il quoziente è dato dal numero intero immediatamente superiore.

### **7.3.3 Elenco delle persone elette e di quelle non elette**

L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale dell'elezione *le persone elette* e quelle *non elette* di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali secondo il modello B (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio; cfr. allegato 5), come anche il numero di candidato/a, composto del *numero della lista e di quello del posto occupato* nella medesima.

### **7.4 Diagramma**

Per le operazioni di spoglio la CaF ha compilato un diagramma illustrante lo svolgimento preciso dell'iscrizione dei risultati nei moduli. I Cantoni ricevono una copia di questo *diagramma*, che può essere ottenuto, a prezzo di costo, presso la CaF (*wahlen2015@bk.admin.ch*). Le ordinazioni devono essere trasmesse alla CaF entro il 31 marzo 2015. I diagrammi sono distribuiti direttamente dall'UFCL.

## **8 Informazione e procedura di ricorso**

### **8.1 Determinazione e notifica immediata dei risultati**

Il Consiglio federale invita i Cantoni a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché la determinazione dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. Chiede agli organi ufficiali responsabili in ciascun Cantone (autorità comunali, circondariali e distrettuali), di notificare *immediatamente* i risultati dell'elezione alla Cancelleria di Stato o all'ufficio centrale indicato.

### **8.2 Invio immediato alla Cancelleria federale del risultato e di una copia del processo verbale dell'elezione**

La Cancelleria di Stato o l'ufficio centrale trasmette in formato elettronico i risultati (moduli 2, 4 e 5 e il risultato dell'elezione del Consiglio degli Stati) *subito dopo la determinazione dei risultati* all'organo di comunicazione della CaF/dell'UST (*wahlen2015@bk.admin.ch*), *senza attendere la scadenza del termine di ricorso*. Le disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso e sul formato.

Una copia del processo verbale dell'elezione dell'ufficio elettorale cantonale (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa tempestivamente alla CaF mediante invio postale (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna), ossia *prima* della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata (art. 13 cpv. 3 ODP).



### **8.3 Invio dei risultati a scopi statistici all'UST**

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di ricorso, i risultati dei moduli 2, 4 e 3b (statistica sul panachage) e i risultati delle elezioni del Consiglio degli Stati *a livello dei Comuni* devono essere trasmessi elettronicamente all'UST (*wahlen2015@bk.admin.ch*). Le disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso, sul formato e sulle diverse vie di trasmissione.

Siccome l'UST riceve i risultati, possibilmente in forma elettronica, dai Cantoni a scopi statistici, non è più necessario consegnare il materiale fisico di voto all'UST conformemente all'articolo 14 capoverso 2 ODP.

### **8.4 Conservazione delle schede e dei moduli**

Per contro, i Cantoni devono conservare tale materiale (le schede, imballate separatamente per Comune e i moduli 1-4 per i Cantoni con sistema proporzionale) fintanto che l'UST non ha finito i lavori di appuramento e non ha comunicato loro che possono disporre liberamente del materiale. Questo si applica per analogia anche alle schede consegnate elettronicamente e ai moduli allestiti elettronicamente.

### **8.5 Procedura di ricorso**

#### **8.5.1 Basi legali, termini**

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP un *ricorso* dev'essere presentato, *mediante invio raccomandato (R)*, al *Governo cantonale* entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel *Foglio ufficiale cantonale*. Giusta l'articolo 79 capoversi 1 e 3 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e *notifica* la decisione al ricorrente e alla CaF *al più tardi il giorno successivo alla decisione*. La decisione del Governo può, secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro tre giorni dalla sua notifica.

#### **8.5.2 Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 27 ottobre 2015**

Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 18 ottobre 2015, giorno dello scrutinio, e il 30 novembre 2015, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché *il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*, il Consiglio federale invita i Cantoni a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati *al più tardi martedì 27 ottobre 2015*, nel Foglio ufficiale cantonale, con l'indicazione dei rimedi di diritto (art. 52 cpv. 2 LDP); tre copie del Foglio devono inoltre essere inviate immediatamente alla CaF.

### **8.5.3 Eventuale numero speciale del Foglio ufficiale**

Se necessario, occorre prevedere un *numero speciale* del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo si può garantire che il Tribunale federale venga a conoscenza, prima dell'inizio della sessione, di eventuali ricorsi contro decisioni del Governo cantonale.

### **8.5.4 Indicazione dei rimedi giuridici**

Per l'*indicazione dei rimedi giuridici*, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante *invio raccomandato* (R) al Governo cantonale».

### **8.5.5 Processo verbale firmato trasmesso al Consiglio federale**

L'*originale* firmato del *processo verbale* dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali e previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale subito dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la liquidazione definitiva di tutti i ricorsi concernenti il Cantone (art. 14 cpv. 1 ODP).

### **8.5.6 Copia del ricorso alla Cancelleria federale**

Il Consiglio federale invita i Cantoni a *trasmettere senza indugio alla CaF (sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna; e-mail: wahlen2015@bk.admin.ch) una copia di tutti i ricorsi ricevuti*, affinché l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale possa eventualmente esaminare, prima della seduta costitutiva, anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora adottato una decisione alla data della seduta dell'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale.

### **8.5.7 Notifica immediata della decisione del Governo cantonale**

Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere *notificata immediatamente, ma al più tardi il giorno successivo alla decisione, al ricorrente e alla CaF federale (art. 79 cpv. 3 LDP) e trasmessa senza eccezioni per invio raccomandato (R)/espresso*<sup>27</sup>. Il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre dalla notifica della medesima. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che la deputazione di un Cantone non possa partecipare sin dall'inizio del periodo di legislatura ai

<sup>27</sup> La designazione tecnica è «Swiss-Express (Mond) con firma». Ulteriori informazioni vengono fornite ai Cantoni nella circolare sulle disposizioni tecniche.

dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP). La CaF informa senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e si possa evitare che prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è oggetto di un ricorso ancora in sospenso.

### **8.5.8 Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale**

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente (cfr. DTF 125 V 65): «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Mon Repos, 1000 Losanna 14) oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

### **8.5.9 Principi di trattamento**

Se è escluso che le irregolarità contestate abbiano avuto un influsso determinante sull'esito dell'elezione, esse non costituiscono più un motivo per non entrare nel merito; il Consiglio federale invita i Cantoni tuttavia a respingere *senza esame approfondito* siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2<sup>bis</sup> LDP).

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>28</sup> sulla procedura amministrativa (PA), secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

## **8.6 Informazione alle persone elette**

Il Consiglio federale invita i Cantoni infine a *informare* immediatamente per scritto gli eletti circa la loro elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

## **9 Processi verbali**

### **9.1 Ordinazione dei moduli**

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio (n. 1–5), a prezzo di costo, dalla CaF. I moduli sono distribuiti direttamente dall'UFCL. In allegato, il Consiglio federale trasmette ai Cantoni *una serie completa di moduli* in formato originale<sup>29</sup>.

### **9.2 Termine per l'ordinazione**

Il Consiglio federale invita i Cantoni a ordinare i moduli, nonché i modelli A e B, alla CaF, entro il *15 giugno 2015*. Rammenta che si tratta di moduli senza designazione di partito e senza nomi di candidati/e.

## **10 Scadenario**

Alla presente circolare è allegata una *lista di controllo cronologica* (allegato 1), che indica i *termini* per determinati lavori e per l'informazione delle autorità federali. Per garantire lo svolgimento corretto delle elezioni del Consiglio nazionale, il Consiglio federale invita i Cantoni a provvedere affinché tutti questi termini siano scrupolosamente rispettati.

<sup>29</sup> I modelli di taluni moduli sono pubblicati nell'allegato 2 ODP (RS **1978** 721–741, **1982** 1787, **1986** 1060, **1994** 2426–2428, **2002** 1757).

**Lista di controllo cronologica****A: Preparativi amministrativi***a. da parte dei Cantoni*

N.	Numero della circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
1.	6.3	Domande di modifica dei moduli per lo spoglio	31 dicembre 2014
2.	6.2	Notifica del termine cantonale di presentazione delle candidature e del termine di modifica (art. 8a ODP)	1° marzo 2015
3.	Vedi disposizioni tecniche	Invio dei questionari UST / CaF sulla trasmissione dei dati (trasferimento di file) e delle disposizioni tecniche	1° marzo 2015
4.	7.4	Ordinazione del diagramma presso la CaF «Classificazione delle schede ricevute/delle schede variate»	31 marzo 2015
5.	6.4	Invito a presentare le proposte di candidatura	31 maggio 2015
6.	4.1	Comunicazione riguardante le eccezioni nell'organizzazione degli uffici elettorali comunali (allegati 2 e 3) all'organo di comunicazione comune CaF / UST – <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i>	15 giugno 2015
7.	9.1 e 9.2	Ordinazione dei moduli e dei modelli A e B (allegati 4 e 5)	15 giugno 2015

*b. da parte dei partiti*

N.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
8.	6.4.5	Soltanto per i partiti che adempiono le condizioni per l'iscrizione nel registro dei partiti ma che non sono ancora iscritti: invio alla CaF dei documenti di registrazione per l'iscrizione volontaria nel registro dei partiti (cfr. art. 76a LDP)	31 dicembre 2014
9.	6.4.5	Notifica, da parte dei partiti iscritti nel registro dei partiti, delle modifiche degli statuti, dei nomi, della sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza o alla gestione (cfr. art. 4 e 5 OPart)	1° maggio 2015

## B: Presentazione delle candidature e modifica delle liste

N.	Numero nella circolare	Operazione	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:							
				3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	
I.	6.4.1	Presentazione delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	
II.	6.6.1	Notifica delle proposte alla CaF (art. 21 cpv. 3 LDP) (e-mail: <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> )	Martedì	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	
III.	6.4.3 e 6.5.1	Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	
IV.	6.6.1	Notifica degli stralci alla CaF (e-mail: <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> ) e invio ai rappresentanti delle liste	Mercoledì	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.	
V.	6.6.1	Stralcio da parte della CaF delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	
VI.	6.6.1 e 6.4.8	Rettificazione dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per l'appuramento (7 giorni)	Lunedì	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	
VII.	6.6.1 e 6.4.8	Rettificazione dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per l'appuramento (14 giorni)	Lunedì	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	impossibile	
VIII.	6.6.2	Notifica alla CaF dei cambiamenti risultanti dall'appuramento delle liste (e-mail: <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> ) con termine breve per l'appuramento (7 giorni)	Martedì	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	
IX.	6.6.2	Notifica alla CaF dei cambiamenti risultanti dall'appuramento delle liste (e-mail: <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> ) con termine normale per l'appuramento (14 giorni)	Martedì	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	impossibile	

## C: Elezione e accertamento dei risultati

Let.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
a.	–	Publicazione delle liste (art. 32 LDP)	Nel numero successivo del Foglio ufficiale cantonale
b.	4.3–4.4.3	Consegna delle schede e delle guide elettorali (art. 33 e 34 LDP) agli/alle elettori/trici e alla CaF	8 ottobre 2015 (per gli Svizzeri all'estero fine settembre 2015)
c.	Introduzione	<b>Giorno dell'elezione</b>	<b>18 ottobre 2015</b>
d.	4.9, 8.1 e disposizioni tecniche	Trasmissione elettronica dei risultati delle elezioni federali (elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati) all'organo di comunicazione centrale della CaF e dell'UST ( <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> ) secondo le disposizioni tecniche UST/CaF	Immediatamente dopo il conteggio
e.	8.6	Comunicazione dei nomi delle persone elette	Immediatamente dopo la determinazione dei risultati
f.	8.5.2–8.5.4 e 4.9	Publicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale; invio di tre copie del Foglio ufficiale cantonale alla CaF, sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna	27 ottobre 2015
g.	8.5.5 e 4.9	Invio dell'originale firmato del processo verbale dell'elezione (modulo 5, eventualmente modulo 4) alla CaF, sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna	Immediatamente dopo la scadenza del termine; eventualmente dopo la decisione del Governo cantonale in caso di ricorso
h.	8.5.6 e 4.9	Invio alla CaF di una copia di tutti i ricorsi ricevuti dal Governo cantonale	Immediatamente dopo aver ricevuto il ricorso
i.	8.5.7, 8.5.8 e 4.9	Invio per espresso/invio raccomandato (R) della decisione del Governo cantonale al ricorrente e alla CaF	Il giorno seguente la decisione del Governo cantonale, ma al più tardi il 12 novembre 2015
j.	8.3, 4.9 e disposizioni tecniche	Trasmissione elettronica dei risultati definitivi dei Comuni all'organo di comunicazione centrale della CaF e dell'UST ( <i>wahlen2015@bk.admin.ch</i> ) secondo le <b>disposizioni tecniche</b> UST/CaF (elezioni del Consiglio nazionale, moduli 2, 4 e 3b [statistiche sul panache] ed elezioni del Consiglio degli Stati)	Entro dieci giorni dallo scadere del termine di ricorso, ma al più tardi entro il 12 novembre 2015 o d'intesa con l'UST.
k.	8.3	Conservazione delle schede elettorali e dei moduli 1-4 a scopi di controllo, fintanto che l'UST non ha finito i lavori di registrazione e appuramento. Questo si applica per analogia al voto elettronico.	Non prima del nullaosta da parte dell'UST.

Allegato 2  
(n. 4.1)

**«Elenco dei Comuni politici senza ufficio elettorale proprio».  
Foglio di annuncio da inviare alla Cancelleria federale**

Nationalratswahlen 2015

Election du Conseil national en 2015

Elezione del Consiglio nazionale 2015

Kanton

Canton

Cantone

---

**Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro**

**Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral**

**Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio**

Name der politischen Gemeinde <b>ohne</b> eigenes Wahlbüro	Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique <b>n'ayant pas de</b> bureau électoral	Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico <b>senza</b> ufficio elettorale proprio	Lo spoglio delle schede del Comune riportato a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen  
sind zu richten an

Name

①

Pour tout renseignement,  
veuillez vous adresser à

Nom

①

Per eventuali informazioni,  
rivolgersi a

Nome

①

---

Ort, Datum, Unterschrift

Lieu, date, signature

Luogo, data e firma

---



**«Elenco dei Comuni politici con più uffici elettorali».**  
**Foglio di annuncio da inviare alla Cancelleria federale**

Nationalratswahlen 2015  
Élection du Conseil national en 2015  
Elezioni del Consiglio nazionale 2015

Kanton  
Canton  
Cantone

---

**Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)**  
**Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)**

**Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali**

Name der politischen Gemeinde mit <b>mehreren</b> Wahlbüros (Zählkreisen)	Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant <b>plusieurs</b> bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)	Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politica con <b>più</b> uffici o circondari elettorali	Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an	Name	①
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à	Nom	①
Per eventuali informazioni, rivolgersi a	Nome	①

---

Ort, Datum, Unterschrift  
Lieu, date, signature  
Luogo, data e firma

---

## Proposte di candidatura. Comunicazione alla Cancelleria federale (modello A)

Wahl des Nationalrates 2015  
Élection du Conseil national en 2015  
Elezione del Consiglio nazionale 2015

**Modell**  
**Modèle**      **A**  
**Modello**

### Wahlvorschläge/Liste de candidats/Proposte di candidatura

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung:  
Canton: Liste n°: Dénomination:  
Cantone: Lista n.: Denominazione:

Kandidaten-Nr.	Name	Vorname	Geschlecht	geboren Tag/Monat/Jahr	Beruf	Heimatort	Wohnort
N° du/de la candidat/e	Nom	Prénom(s)	Sexe	date de naissance jour/mois/année	Profession	Lieu d'origine	Domicile
N. del/la candidato/a	Cognome	Nome	Sesso	nato giorno/mese/anno	Professione	Attinenza	Domicilio

den Stempel der kantonalen Behörde:  Unterschrift:  
le Sceau de l'autorité cantonale:  Signature:  
, il Bollo dell'autorità cantonale:  Firma: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Numero di voti ottenuti dai/dalle candidati/e. Comunicazione alla Cancelleria federale (modello B)**

Wahl des Nationalrates 2015  
Élection du Conseil national en 2015  
Elezione del Consiglio nazionale 2015

**Modell**  
**Modèle** **B**  
**Modello**

**Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/  
Nombre de suffrages obtenus par les candidates et les candidats/Numero dei voti ottenuti dai/dalle candidati/e**

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung:  
Canton: Liste n°: Dénomination:  
Cantone: Lista n.: Denominazione:

Kandidaten-Nr. N° du/de la candidat/e N. del/la candidato/a	Name Nom Cognome	Vorname Prénom(s) Nome	geb. né nato	Beruf Profession Professione	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio	Stimmen Suffrages Voti

den  
le  
il \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Stempel der kantonalen Behörde:  
Sceau de l'autorité cantonale:  
Bollo dell'autorità cantonale:

Unterschrift:  
Signature:  
Firma: \_\_\_\_\_

## Presentazione delle proposte di candidatura presso il Cantone

Kanton/Canton/Cantone \_\_\_\_\_

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero di seggi in  
Consiglio nazionale \_\_\_\_\_

### Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del \_\_\_\_\_

- A**
1. Bezeichnung des Wahlvorschlages/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta: \_\_\_\_\_
  2. Evtl. **Präzisierung** nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:  
Le cas échéant, **adjonction** de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:  
Ev. **specificazione** di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età: \_\_\_\_\_
  3. **Listennummer** (wird vom Kanton zugeteilt)/**Numéro de la liste** (attribué par le canton)/**Numero della lista** (assegnato dal Cantone): \_\_\_\_\_

### **B Kandidaturen/Candidatures/Candidature**

Nr.	Name	Vorname	Ge- schlecht	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Beruf	Strasse	Nr.	PLZ	Wohnort	PLZ	Heimatort	Unterschrift	Bemerkungen*	Kontrolle (leer lassen)
N°	Nom	Prénom(s)	Sexe	Date de naissance (jour/mois/année)	Profession	Rue	N°	NPA	Lieu de domicile	NPA	Lieu d'origine	Signature	Remarques*	Contrôle (laisser en blanc)
N.	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Professione	Via	N.	NPA	Domicilio	NPA	Luogo di attinenza	Firma	Osservazioni*	Controllo (lasciare in bianco)

\* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (LDP art. 25 cpv. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

\* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Si nécessaire, ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2<sup>e</sup> al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

\* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di indicazione poco chiara, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.



Allegato 7  
(n. 6.4.8)

## Presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste presso il Cantone

Kanton \_\_\_\_\_ Anzahl Nationalratssitze \_\_\_\_\_  
 Canton \_\_\_\_\_ Nombre de sièges au Conseil national \_\_\_\_\_  
 Cantone \_\_\_\_\_ Numero di seggi in Consiglio nazionale \_\_\_\_\_

**Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom**  
**Renouvellement intégral du Conseil national du**  
**Elezioni del Consiglio nazionale del** \_\_\_\_\_

### Listenverbindung

#### Apparentement

#### Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. N° N.	Bezeichnung Dénomination Designazione	Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante		Bemerkungen* Remarques* Osservazioni*	Ort Lieu Luogo	Datum Date Data
		Name Nom Cognome	Unterschrift Signature Firma			

\* Gegebenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

\* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

\* All'occorrenza, in questa rubrica vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.